

14 LUGLIO 2021

**DETERMINA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI
APPALTO**

ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016

**OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO - SERVIZIO DI INTERVENTO E TRASPORTO PER SOCCORSO
CON AUTOAMBULANZA A PRESIDIO DEL MERCATO AGROALIMENTARE MILANO
CIG: 8056960DB6**

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Aggiudicazione del 29 gennaio 2020 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della Concorrente CONSORZIO ITALIA, con sede a Lecce (LE), Via Botticelli, 11/B;
- con contratto di appalto sottoscritto in data 11 maggio 2020 sono stati affidati alla suddetta Società i servizi di cui trattasi per un importo pari ad € 252.114,82, oltre IVA.

CONSIDERATO CHE:

- in data 7 gennaio 2021 veniva avviato il procedimento di risoluzione a seguito della contestazione alla Società Cooperativa Consorzio Italia del mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e della mancata corresponsione delle retribuzioni in favore di propri lavoratori;
- a fronte di tali debiti il Tribunale di Milano aveva emesso, nei confronti dell'appaltatore, sei decreti ingiuntivi, per un importo complessivo di € 43,570,05;
- in data 12 aprile 2021, a seguito dell'interruzione ingiustificata del servizio nel Mercato Agroalimentare, un ulteriore procedimento di risoluzione del contratto veniva avviato nei confronti dell'appaltatore;
- in data 27 aprile 2021 Sogemi accoglieva le giustificazioni presentate dal Consorzio Italia e pertanto non procedeva alla risoluzione del contratto;
- in data 17 giugno la Società Cooperativa Consorzio Italia interrompeva nuovamente senza giustificato motivo il servizio oggetto del contratto di appalto;
- Sogemi avviava il procedimento per la risoluzione per inadempimento del contratto in data 22 giugno 2021 dando tempo al Consorzio Italia fino al 7 luglio 2021 per produrre controdeduzioni;
- l'Appaltatore non produceva alcuna controdeduzione;
- tale interruzione del servizio prosegue da tale data senza soluzione di continuità;
- tali condotte da parte dell'appaltatore costituiscono causa di risoluzione del Contratto di

Appalto ai sensi dell'Art. 14, che recita: *"Il presente contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:*

- *mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni;*
- *sospensione o interruzione dell'esecuzione della commessa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore".*

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore Generale

DETERMINA:

- la risoluzione per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, del contratto di appalto in oggetto;
- di procedere con l'escussione della garanzia definitiva in misura proporzionale alle prestazioni non prestate;
- di procedere all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio residuale;
- di dare mandato al RUP di dare comunicazione della presente risoluzione all'ANAC e di comunicare via PEC il presente atto al Consorzio Italia.

Il Direttore Generale
Roberto Lion

